



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 97/12

Lussemburgo, 12 luglio 2012

Sentenza nella causa C-59/11

Association Kokopelli / Graines Baumaux SAS

Le direttive sulla commercializzazione delle sementi di ortaggi sono valide

Infatti, tali direttive prendono in considerazione gli interessi economici dei venditori delle «varietà antiche» in quanto consentono, a determinate condizioni, la commercializzazione di queste ultime

La direttiva relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi¹ assoggetta la commercializzazione di tali sementi alla previa ammissione delle loro varietà in almeno uno Stato membro. Inoltre, una varietà è ammessa nei cataloghi ufficiali degli Stati membri solo ove sia distinta², stabile³ e sufficientemente omogenea⁴. Tuttavia, un'altra direttiva⁵ prevede talune deroghe a tale regime di ammissione nei cataloghi nazionali per le «varietà da conservazione»⁶ e le «varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari»⁷. Infatti, tali «varietà antiche» possono essere coltivate e commercializzate, a determinate condizioni, anche se non soddisfano i requisiti generali per essere ammesse nei cataloghi ufficiali.

Con sentenza del 14 gennaio 2008, il tribunal de grande instance de Nancy (Tribunale di Nancy, Francia) ha condannato l'associazione senza scopo di lucro Kokopelli a risarcire all'impresa di sementi Graines Baumaux i danni per concorrenza sleale. Tale giudice ha constatato che la Kokopelli e la Baumaux operavano nel settore dei semi antichi o da collezione, che esse commercializzavano, tra gli altri, 233 prodotti identici o analoghi e che si rivolgevano alla medesima clientela di coltivatori dilettanti ed erano dunque in una situazione di concorrenza. Esso ha, pertanto, considerato che la Kokopelli agiva in concorrenza sleale, mettendo in vendite sementi orticole non figuranti né nel catalogo francese né nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi.

La Kokopelli ha impugnato tale sentenza dinanzi alla cour d'appel de Nancy (Corte di appello di Nancy), la quale chiede alla Corte di pronunciarsi sulla validità della direttiva relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e di quella che prevede talune deroghe per le «varietà da conservazione» e le «varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari».

¹ Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193, pag. 33).

² Una varietà è distinta se, indipendentemente dall'origine, artificiale o naturale, della variazione iniziale da cui proviene, si distingue nettamente per uno o più caratteri importanti da qualsiasi altra varietà nota nell'Unione.

³ Una varietà è stabile se resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali dopo le sue riproduzioni o moltiplicazioni successive o alla fine di ogni ciclo, qualora il costitutore abbia definito un ciclo particolare di riproduzioni o di moltiplicazioni.

⁴ Una varietà è sufficientemente omogenea se le piante che la compongono, a parte qualche rara aberrazione, tenendo conto delle particolarità del loro sistema di riproduzione, sono simili o geneticamente identiche per l'insieme delle caratteristiche considerate a tal fine.

⁵ Direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà (GU L 312, pag. 44).

⁶ Le «varietà da conservazione» riguardano gli ecotipi e le varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica.

⁷ Le «varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari» sono le varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

Con la sentenza odierna la Corte constata che sulla validità delle due direttive non incidono né taluni principi del diritto dell'Unione, né gli impegni assunti dall'Unione in forza del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (TIRFAA)⁸.

La Corte rammenta, anzitutto, che **il principio di proporzionalità** impone che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell'Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa e non eccedano quanto è necessario per raggiungerli.

A tale proposito, la Corte constata che l'obiettivo primario delle norme relative all'ammissione delle sementi di ortaggi consiste nell'ottenere una maggiore produttività delle colture di ortaggi nell'Unione. Orbene, l'introduzione di un catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi sulla base di cataloghi nazionali appare atta a garantire tale obiettivo di maggiore produttività delle colture. Infatti, un regime di ammissione di tal tipo, il quale impone che le sementi delle varietà di ortaggi siano distinte, stabili e omogenee, consente l'utilizzo di sementi appropriate e, di conseguenza, una maggiore produttività dell'agricoltura, basata sull'affidabilità delle caratteristiche di tali sementi.

Inoltre, tale regime di ammissione è atto a contribuire alla realizzazione del secondo obiettivo, che mira a instaurare un mercato interno delle sementi di ortaggi assicurandone la libera circolazione nell'Unione. Infatti, un siffatto regime garantisce che le sementi commercializzate nei diversi Stati membri soddisfino i medesimi requisiti.

Per giunta, il regime di ammissione derogatorio messo in atto per le «varietà da conservazione» e per le «varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari» è idoneo a garantire la conservazione delle risorse fitogenetiche - terzo obiettivo stabilito dal diritto dell'Unione.

La Corte statuisce quindi che il regime di ammissione delle sementi di ortaggi non eccede quanto è necessario per raggiungere tali obiettivi. L'obbligo di registrazione nei cataloghi ufficiali nonché i relativi criteri di ammissione consentono di garantire che le sementi di una varietà possiedono le qualità necessarie per assicurare una produzione agricola elevata, di qualità, affidabile e costante nel tempo. Pertanto il legislatore dell'Unione, in considerazione, segnatamente, dell'ampio potere discrezionale di cui dispone nel settore della politica agricola comune, poteva legittimamente ritenere che altre misure, come l'etichettatura, non avrebbero consentito di giungere allo stesso risultato. Infatti, una misura meno restrittiva, come l'etichettatura, non costituirebbe un mezzo altrettanto efficace in quanto consentirebbe la vendita e, di conseguenza, la coltivazione di sementi potenzialmente nocive o che non consentono una produzione agricola ottimale. Pertanto, non vi è violazione del principio di proporzionalità.

La Corte rammenta inoltre che le direttive controverse prendono in considerazione gli interessi economici degli operatori, quali la Kokopelli, che offrono in vendita «varietà antiche» non conformi ai requisiti per la registrazione nei cataloghi ufficiali, in quanto esse non escludono la commercializzazione di tali varietà. Vero è che sono previste restrizioni geografiche, quantitative e di confezionamento per le sementi delle varietà da conservazione e per quelle sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari; tuttavia tali restrizioni si inquadrano nel contesto della conservazione delle risorse fitogenetiche. A tale proposito, la Corte ricorda che il legislatore dell'Unione non perseguiva la liberalizzazione del mercato delle sementi delle «varietà antiche», bensì intendeva rendere meno restrittive le norme di ammissione, evitando allo stesso tempo l'apparire di un mercato parallelo di tali sementi, che rischia di ostacolare il mercato interno delle sementi delle varietà di ortaggi.

Peraltro, la Corte constata che le direttive controverse non violano né i **principi di parità di trattamento, del libero esercizio di un'attività economica e della libera circolazione delle merci**, né gli **impegni presi dall'Unione in forza del TIRFAA**.

⁸ Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (TIRFAA) la cui conclusione, in nome della Comunità europea, è stata autorizzata con la decisione 2004/869/CE del Consiglio, del 24 febbraio 2004 (GU L 378, pag. 1).

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582